



Obblighi di assistenza familiare e di mantenimento: quando violarli è reato

Autore : Maria Elena Casarano

Data: 28/10/2013

Non sempre la violazione degli obblighi familiari, come l'omesso mantenimento, è punibile dalla legge penale.

Quando, in una famiglia, ci si sottrae ai propri doveri di coniuge o di genitore (non versando, ad esempio, il mantenimento al partner o ai figli), la vittima di tale condotta è solita recarsi in **questura** per sporgere querela contro il proprio congiunto.

Quella della **denuncia** è una scelta che non comporta spese poiché non richiede la necessaria assistenza di un avvocato. Va detto, tuttavia, che non sempre essa porta a una condanna del soggetto querelato.

Per comprendere meglio ciò occorre partire da quanto previsto dalla legge.

Ipotesi di reato

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare **[1]** può commettersi attraverso diversi tipi di comportamenti:



- 1) l'abbandono del domicilio domestico
- 2) la **violazione degli obblighi** di fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale nei confronti del **partner**
- 3) la violazione degli obblighi di vigilanza, cura, educazione e istruzione nei confronti dei **figli**;
- 4) la **dilapidazione dei beni** appartenenti al figlio minore o al coniuge, a danno del patrimonio della famiglia (si pensi al caso in cui vengano amministrati i beni in modo sconsiderato, effettuando spese inutili o eccessive);
- 5) il mancato versamento dei “**mezzi di sussistenza**” ai familiari che si trovino in stato di bisogno.

Quest'ultimo costituisce uno dei comportamenti più ricorrenti e anche quello più denunciato e pertanto ci concentreremo su di esso.

Cosa si intende per mezzi di sussistenza?

Affinché il “mancato mantenimento” possa considerarsi un reato occorre che siano venuti a mancare ai familiari i cosiddetti **mezzi di sussistenza**. Con questa espressione si intende tutto ciò che è necessario per soddisfare le **esigenze di vita primarie** (abitazione, cibo, vestiario, ecc.). Pertanto la responsabilità penale non è legata in modo **automatico** al mancato versamento del mantenimento, ma **dipende** esclusivamente dal verificarsi di uno **stato di bisogno** dell'avente diritto.

Se, **ad esempio**, l'assegno di mantenimento, stabilito dal giudice, sia dovuto al solo scopo di far mantenere un tenore di vita agiato al coniuge che abbia già una propria autonomia di reddito, in caso di mancato versamento dell'assegno quest'ultimo non si troverà in uno stato di bisogno (si pensi, ad esempio, al caso di un marito con una attività imprenditoriale consolidata e di una moglie insegnante).



Ha importanza che l'imputato abbia o meno disponibilità di denaro?

Se il soggetto tenuto al mantenimento non ha un reddito non può essere responsabile penalmente per la mancato mantenimento **[2]**.

Questo, tuttavia, si verifica solo quando l'indisponibilità di denaro:

- si estenda all'**intero periodo** di tempo in cui l'obbligato è stato **inadempiente** nei confronti dei familiari;
- sia **incolpevole**: l'obbligato, cioè, non deve avere responsabilità circa la sua incapacità a soddisfare i bisogni essenziali di vita degli aventi diritto **[3]**, (non sarebbe così, per esempio, se egli si fosse dimesso da un posto di lavoro).

Ciò comporta che il giudice, durante il giudizio, dovrà verificare se lo **stato di indigenza** dell'imputato sia reale o anche solo **indotto** allo scopo di sottrarsi all'obbligo del mantenimento. Si pensi al caso in cui l'imputato si procuri - in accordo col datore di lavoro - un formale stato di disoccupazione, anche se - di fatto - egli continui a lavorare **[4]**.

Quanto rileva la volontà dell'imputato di commettere il reato?

È difficile che il soggetto subisca una condanna nel momento in cui riesca a dar prova di aver commesso la violazione in modo **incolpevole** e **involontario** come, ad esempio, nel caso in cui abbia perso il posto di lavoro e abbia cercato in tutti i modi una nuova occupazione, anche non rispondente alle proprie specifiche competenze.

Perché poi vi sia una responsabilità penale dell'imputato, è dunque necessario che egli abbia avuto un **comportamento volontario** (cosiddetto "doloso"), ossia basato sulla intenzione libera e cosciente di far mancare i mezzi di sussistenza al proprio familiare.



Questo, tuttavia, non esclude la possibilità di punire la violazione dell'obbligo **anche** nel caso in cui venga provato che l'imputato abbia previsto che, a seguito del suo comportamento (ad esempio le dimissioni), avrebbe provocato lo stato di bisogno degli aventi diritto e, tuttavia, ne abbia accettato il rischio (si parla in tal caso di **dolo eventuale**).

Rimane, comunque, ferma la possibilità di far valere in sede civile le proprie ragioni.

Qual'è la pena in caso di condanna?

La pena prevista per queste ipotesi di reato è quella della **reclusione** fino ad un anno e la **multa** da € 103,00 ad € 1.032,00.

Tali pene sono, di regola, alternative, ma si applicano in modo congiunto nel caso di dilapidazione dei beni e nel caso in cui il soggetto faccia mancare i mezzi di sussistenza ai familiari.

Si tratta di un reato punibile a **querela della persona offesa** tranne quando la violazione avvenga nei confronti di minori (soggetti ai quali la legge riserva una maggior tutela).

La condanna del familiare per questo tipo di reato non implica perciò - contrariamente a quanto spesso si pensi - l'automatico obbligo di risarcire il familiare leso dalla violazione, ma solo **costituendosi parte civile** quest'ultimo potrà sperare di vedere **monetizzato**, a seguito del provvedimento del giudice, la somma che ritiene debba spettargli.

Cosa accade se non si versa il mantenimento stabilito dal giudice civile?

La legge che ha introdotto l'istituto dell'affido condiviso ha previsto una nuova figura di reato **[5]** orientato, in particolare, alla **tutela della prole**; esso prevede, per il



coniuge che non versi l'assegno di mantenimento in favore dei figli (minori o maggiorenni non autosufficienti), l'applicazione delle **stesse pene** previste in caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare **[6]**.

Si tratta di una norma che punisce la violazione degli **obblighi di natura economica**, ossia quelli conseguenti alla **decisione del giudice civile** che ha fissato il contributo per il mantenimento dei figli a carico di uno dei coniugi.

A differenza di quanto prevede l'articolo del codice penale in cui il reato consiste nel far mancare i mezzi di sussistenza a chi versa in **stato di bisogno**, tale norma punisce il **semplice mancato versamento** della somma stabilita dal giudice e prescinde da uno stato di bisogno del familiare.

In altre parole, basterà il semplice mancato versamento dell'assegno disposto in sede civile per determinare la commissione del reato.

Si tratta di un reato sempre **procedibile d'ufficio**, cioè non è necessaria la querela da parte della persona offesa: è sufficiente, dunque, che il giudice acquisisca una denuncia da parte di terzi per instaurare un procedimento a carico del genitore obbligato.

Note:

[1] Art. 570 cod. pen.

[2] Cass. pen. sent. n. 37419/2001.

[3] Cass. pen., sent. n. 7806/98.

[4] Cass. pen. sent. n. 27245/02.

[5] Art.3 L. n. 54/2006.



[6] Art. 12 sexies L.898/70.